

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
(in vigore dall'1.1.2013)**

FORMA ASSICURATIVA	IMPIEGATI		DIRIGENTI	
	<i>DAT. LAV.</i>	<i>LAV.</i>	<i>DAT. LAV.</i>	<i>LAV.</i>
FONDO PENSIONI (7)*	23,81	9,19	23,81*	9,19
ALIQUOTA AGGIUNTIVA** L. 438/92	-	(1,00)	-	(1,00)
ASPI (9) ***	0,45	-	0,45	-
FONDO GARANZIA (8) L. 297/82	0,20	-	0,20	-
MATERNITA' ***	-	-	-	-
AZIENDA	24,46	9,19	24,17	9,19
TOTALE	33,65		33,65	

*Aliquota comprensiva del contributo di adeguamento dello 0,29%, dovuto dal 2013 per i dirigenti (L.Finanz.2007).

**Aliquota dovuta sulla sola retribuzione eccedente l'importo di euro 45.530 (tetto pensionistico aggiornato 2013), pari a euro 3.794,00 mensili.

*** Dall'1.2.2001 le Organizzazioni sindacali, non essendo tenute al versamento del contributo CUAFF, hanno diritto alla riduzione dello 0,40%, da operare nella misura dello 0,24% a carico della maternità, e del restante 0,16% a carico della disoccupazione. Per i dirigenti, in mancanza del contributo di maternità, la riduzione viene interamente applicata all'assicurazione contro la disoccupazione, sostituita dall'1.1.2013 dall'AS.pI.
Dall'1.1.2006 le Organizzazioni sindacali hanno diritto ad un'ulteriore riduzione dell'1% che per gli impiegati viene interamente applicata sull'aliquota per la disoccupazione che passa dall'1,45 allo 0,45%.
Per i dirigenti la riduzione opera dall'1.1.2006 sulla disoccupazione per lo 0,91%, mentre dall'1.4.2006 la riduzione dell'1% opera per lo 0,24% sulla maternità e per lo 0,76% sulla disoccupazione, sostituita dall'1.1.2013 dall'As.pI.

COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (in vigore dall'1.1.2013)
- AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI -
ALIQUOTA CUAF RIDOTTA

(Le tabelle vanno applicate tenendo conto delle allegate note esplicative)

FORMA ASSICURATIVA	OPERAI IMPIEGATI		DIRIGENTI		VIAGGIATORI E PIAZZISTI	
	DAT. LAV.	LAV.	DAT. LAV.	LAV.	DAT. LAV.	LAV.
FONDO PENSIONI (7)*	23,81	9,19	23,81	9,19	23,81	9,19
ALIQUOTA AGGIUNTIVA** L. 438/92	-	(1,00)	-	(1,00)	-	(1,00)
ASPI (1)(9) ***	0,48	-	0,48	-	0,48	-
FONDO GARANZIA (8) L. 297/82	0,20	-	0,20	-	0,20	-
CUAF (1)	-	-	-	-	-	-
IND. ECONOMICA MALATTIA (2)	2,44	-	-	-	-	-
MATERNITA' (1)	-	-	-	-	-	-
AZIENDE fino a 50 dipendenti	26,93	9,19	24,49	9,19	24,49	9,19
TOTALE	36,12		33,68		33,68	

*Aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,30% a carico lavoratore disposto dalla legge finanziaria 2007.

**Aliquota dovuta sulla sola retribuzione eccedente l'importo di euro 45.530,00 (tetto pensionistico aggiornato 2013) pari ad euro 3.794,00 mensili.

***Anche per la nuova As.Pi., per operai/impiegati e per viaggiatori/piazzisti restano confermate le aliquote risultanti dall'applicazione della riduzione dell'1% prevista dalla finanziaria 2006.

Per i dirigenti, essendo dovuta dall'1.4.2006 la contribuzione per maternità, la riduzione dell'1% viene applicata per lo 0,24% sulla maternità e per il restante 0,76 sul contributo per la disoccupazione (sostituita dall'1.1.2013 dall'As.pI), che è quindi pari allo 0,48%.

**COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (in vigore dall'1.1.2013)
- AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI-
ALIQUOTA CUAF INTERA**

(Le tabelle vanno applicate tenendo conto delle allegate note esplicative)

FORMA ASSICURATIVA	OPERAI IMPIEGATI		DIRIGENTI		VIAGGIATORI E PIAZZISTI	
	DAT. LAV.	LAV.	DAT. LAV.	LAV.	DAT. LAV.	LAV.
FONDO PENSIONI (7)*	23,81	9,19	23,81	9,19	23,81	9,19
ALIQUOTA AGGIUNTIVA** L. 438/92	-	(1,00)	-	(1,00)	-	(1,00)
ASPI (9)	1,61	-	1,61	-	1,61	-
FONDO GARANZIA (8) L. 297/82	0,20	-	0,20	-	0,20	-
CUAF (6)***	0,68	-	0,68	-	0,68	-
IND. ECONOMICA MALATTIA (2)	2,44	-	-	-	-	-
MATERNITA'	0,24	-	0,24	-	0,24	-
AZIENDE fino a 50 dipendenti	28,98	9,19	26,54	9,19	26,54	9,19
TOTALE	38,17		35,73		35,73	

* Aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,30% a carico lavoratore disposto dalla legge finanziaria 2007.

**Aliquota dovuta sulla sola retribuzione eccedente l'importo di euro 45.530,00 (tetto pensionistico aggiornato 2013), pari ad euro 3.794,00 mensili.

*** La riduzione di un punto percentuale prevista dalla finanziaria 2006 ha trovato piena capienza nella contribuzione dovuta alla CUAF.
Per i dirigenti, dall'1.4.2006, è dovuta la contribuzione per la maternità (0,24%).

COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (in vigore dall'1.1.2013)
- AZIENDE OLTRE 50 DIPENDENTI -
ALIQUOTA CUAF RIDOTTA

(Le tabelle vanno applicate tenendo conto delle allegate note esplicative)

FORMA ASSICURATIVA	OPERAI IMPIEGATI		DIRIGENTI		VIAGGIATORI E PIAZZISTI	
	DAT. LAV.	LAV.	DAT. LAV.	LAV.	DAT. LAV.	LAV.
FONDO PENSIONI (7)*	23,81	9,19	23,81	9,19	23,81	9,19
ALIQUOTA AGGIUNTIVA** L. 438/92	-	(1,00)	-	(1,00)	-	(1,00)
ASPI (6) (9)***	0,48	-	0,48	-	0,48	-
FONDO GARANZIA (8) L. 297/82	0,20	-	0,20	-	0,20	-
CUAF (1) (6)	-	-	-	-	-	-
IND. ECONOMICA MALATTIA (2)	2,44	-	-	-	-	-
MATERNITA'	-	-	-	-	-	-
C.I.G.S. (3) (5)	0,60	0,30	-	-	0,60	0,30
INDENNITA' DI MOBILITA' (4) (5)	0,30	-	0,30	-	0,30	
AZIENDE oltre 50 dipendenti	27,83	9,49	24,79	9,19	25,39	9,49
TOTALE	37,32		33,98		34,88	

* Aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,30% a carico lavoratore disposto dalla finanziaria 2007.

** Aliquota dovuta sulla sola retribuzione eccedente l'importo di euro 45.530,00 (tetto pensionistico aggiornato 2013), pari ad euro 3.794,00 mensili.

***Per operai/impiegati e per viaggiatori/piazzisti restano confermate le aliquote risultanti dall'applicazione della riduzione dell'1% prevista dalla finanziaria 2006. Per i dirigenti, essendo dovuta dall'1.4.2006 la contribuzione per maternità, la riduzione dell'1% viene applicata per lo 0,24% sulla maternità e per il restante 0,76 sul contributo per la disoccupazione (sostituita dall'1.1.2013 dall'As.pI), che è quindi pari allo 0,48%.

COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (in vigore dall'1.1.2013)
- AZIENDE OLTRE 50 DIPENDENTI -
ALIQUOTA CUAF INTERA

(Le tabelle vanno applicate tenendo conto delle allegare note esplicative)

FORMA ASSICURATIVA	OPERAI IMPIEGATI		DIRIGENTI		VIAGGIATORI E PIAZZISTI	
	DAT. LAV.	LAV.	DAT. LAV.	LAV.	DAT. LAV.	LAV.
FONDO PENSIONI (7)*	23,81	9,19	23,81	9,19	23,81	9,19
ALIQUOTA AGGIUNTIVA** L. 438/92	-	(1,00)	-	(1,00)	-	(1,00)
ASPI (9)	1,61	-	1,61	-	1,61	-
FONDO GARANZIA (8) L. 297/82	0,20	-	0,20	-	0,20	-
CUAF (6)***	0,68	-	0,68	-	0,68	-
IND. ECONOMICA MALATTIA (2)	2,44	-	-	-	-	-
MATERNITA'	0,24	-	0,24	-	0,24	-
C.I.G.S. (3) (5)	0,60	0,30	-	-	0,60	0,30
INDENNITA' DI MOBILITA' (4) (5)	0,30	-	0,30	-	0,30	
AZIENDE oltre 50 dipendenti	29,88	9,49	26,84	9,19	27,44	9,49
TOTALE	39,37		36,03		36,93	

* Aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,30% a carico lavoratore disposto dalla legge finanziaria 2007.

**Aliquota dovuta sulla sola retribuzione eccedente l'importo di euro 45.530,00 (tetto pensionistico 2013) pari ad euro 3.794,00 mensili.

*** La riduzione di un punto percentuale prevista dalla finanziaria 2006 ha trovato piena capienza nella contribuzione dovuta alla CUAF.
Per i dirigenti, dall'1.4.2006, è dovuta la contribuzione per la maternità (0,24%).

ALL.6

NOTE ESPLICATIVE

- (1) La riduzione contributiva dello 0,80% ha trovato applicazione dal 1.2.2001 anche nei confronti delle aziende commerciali i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi e che beneficiano per i propri dipendenti dell'aliquota ridotta CUAFF (0,43%). In tali casi la riduzione ha comportato la soppressione del contributo CUAFF (0,43%) e di quello per la maternità (0,24%) nonché la riduzione dello 0,13% del contributo per la disoccupazione.
- (2) A carico dei datori di lavoro del settore pubblici esercizi (esclusi stabilimenti balneari ed alberghi diurni) è dovuta un'aliquota aggiuntiva dello 0,77%.
- (3) Contributo dovuto, in via permanente, ai sensi dell'art. 9 della legge 407/90, dalle aziende commerciali (commercio all'ingrosso e al dettaglio) con più di 200 dipendenti e dalle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali con più di 15 dipendenti. Il contributo non è dovuto per dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio.
- (4) Contributo dovuto in via permanente dalle aziende commerciali (ingrosso e dettaglio) con più di 200 dipendenti e dalle aziende appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione presso aziende industriali con più di 15 dipendenti. Il contributo non è dovuto per gli apprendisti.
- (5) Dall'1.1.2013 le aziende commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti nonché le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti sono tenute a versare in via permanente il contributo per la CIGS (0,90%) e quello per l'indennità di mobilità (0,30%), per effetto di quanto disposto dalla legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012).
- (6) La legge finanziaria 2006 ha previsto una riduzione contributiva nella percentuale massima dell'1%, da applicarsi in via prioritaria sulla contribuzione CUAFF o, qualora tale contribuzione risultasse già azzerata per effetto delle precedenti disposizioni di legge, sulla contribuzione per la maternità e per la disoccupazione. Resta ferma la contribuzione destinata alla formazione continua (0,30%) ed al Fondo di garanzia (0,20%). Per i dirigenti dipendenti da aziende con CUAFF ridotta il beneficio è stato applicato dall'1.1.2006 limitatamente allo 0,94% sulla disoccupazione, mentre dall'1.4.2006 per lo 0,24% sulla nuova aliquota per la maternità e per il restante 0,76% sulla disoccupazione.
- (7) La legge finanziaria 2007 ha previsto, dall'1.1.2007, l'aumento dello 0,30% della quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore.
- (8) Dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro che trasferiscono il TFR maturando a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l'INPS (aziende con più di 49 addetti) vengono esonerati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia nella stessa percentuale della quota di TFR corrisposta ai predetti organismi. In questi casi il contributo dello 0,20% va, comunque, versato e poi recuperato, attraverso la procedura Uniemens, nella misura spettante in base al criterio anzidetto. Dall'1.1.2009, è inoltre prevista un'ulteriore riduzione contributiva, che per l'anno 2013 è pari allo 0,27%. In via prioritaria, tale riduzione opera sulla contribuzione CUAFF, maternità e disoccupazione (sostituita dall'1.1.2013 dall'As.pI).
- (9) Per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2013, la legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha istituito l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (AS.pI), che eroga a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperativa, un'indennità mensile di disoccupazione involontaria. Oltre alla specifica contribuzione indicata nelle tabelle, va tenuto presente anche il contributo addizionale dell'1,40% per i lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato, ad esclusione dei lavoratori assunti a termine "in sostituzione", degli stagionali e degli apprendisti. E', inoltre, previsto un contributo aggiuntivo "di licenziamento" per interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che viene calcolato in base all'anzianità aziendale per un massimo di tre anni.